

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI BENI MOBILI ECONOMICI DI PROPRIETA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 8

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione in uso di beni mobili economici di proprietà comunale in dotazione alla Circoscrizione 8, in armonia con lo Statuto della Città, il Regolamento di Contabilità e nel rispetto di quanto disposto:

- dal Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 06210/049), avente ad oggetto le modalità di concessione dei contributi;
- dalla circolare del Segretario Generale prot. 1109/T1.10 del 16.11.2016 in materia di patrocini e contributi in servizi;
- dalla deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 2018 00568/024) del 26 febbraio 2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto “INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2018 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI”;
- dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00902/005) del 13 marzo 2018 ad oggetto “APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO RIORGANIZZAZIONE UFFICIO TRASLOCHI E MANIFESTAZIONI DEL SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI. REVISIONE MODALITA' E CANONI DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI MATERIALE PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI”;

La concessione in uso temporaneo di beni circoscrizionali ha lo scopo di assicurare un proficuo utilizzo degli stessi anche da parte della cittadinanza, favorendo la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali del Comune.

I beni oggetto del presente Regolamento sono indicati nell'allegata tabella che ne costituisce parte integrante (allegato A).

Art. 2 - Soggetti beneficiari

L'utilizzo di beni circoscrizionali è concesso nell'ambito del territorio della Città di Torino, e prioritariamente della Circoscrizione 8, a Enti e ad Associazioni, comprese le Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, che svolgono attività rientranti nei fini istituzionali della Città e della Circoscrizione.

Art. 3 - Criteri di concessione

L'uso dei beni circoscrizionali è concesso secondo quanto previsto dal presente Regolamento, previa valutazione di finalità e caratteristiche delle iniziative per le quali sono richiesti e della compatibilità dell'attività stessa con le caratteristiche dei beni medesimi.

I beni circoscrizionali sono concessi con le seguenti priorità:

1. iniziative realizzate direttamente dalla Circoscrizione 8;
2. iniziative realizzate direttamente dalla Città o dalle altre Circoscrizioni cittadine o da Divisioni e Servizi del Comune di Torino;
3. iniziative realizzate da altri enti Istituzionali civili, militari, comprese scuole pubbliche e ASL; iniziative realizzate dai Centri d'incontro della Circoscrizione 8 e iniziative rientranti nella progettualità dell'Ecomuseo della Circoscrizione 8
4. iniziative realizzate da enti del Terzo Settore, associazioni, comitati che non perseguono scopo di lucro, nonché partiti o sindacati, con priorità agli enti che hanno sede legale nel territorio circoscrizionale e che svolgono stabilmente le loro attività sul territorio circoscrizionale;
5. iniziative realizzate da associazioni o enti diversi da quelli indicati sopra ma che hanno sede nel territorio della Circoscrizione o vi svolgono stabilmente le proprie attività e per iniziative rivolte ai cittadini della Circoscrizione;

Fatte salve le priorità sopra definite, in caso di richieste dei medesimi beni costituirà carattere preferenziale l'ordine d'arrivo della richiesta, la sede del richiedente nella Circoscrizione 8, la realizzazione dell'iniziativa nel territorio della Circoscrizione 8.

La concessione è comunque sempre subordinata alla disponibilità di magazzino.

Art. 4 – Canone e gratuità delle concessioni

1. I beni, le relative tariffe e le riduzioni sono specificate nella tabella A qui allegata quale parte integrante del presente Regolamento. Per ogni tipo di bene è stato stabilito il valore risarcitorio pari al 100% del valore unitario. Qualora sia prevista una tariffa, il corrispettivo dovuto è definito applicando la tariffa giornaliera per il periodo che va dalla data di presa in carico a quella della restituzione dei beni da parte del concessionario. Il corrispettivo dovuto dovrà essere versato presso gli uffici della Circoscrizione prima del ritiro dei beni concessi.
2. Per le iniziative promosse dagli enti indicati all'articolo 3, punti 2 e 3, la concessione è gratuita; le richieste dovranno essere firmate dal/dalla Dirigente interessato/a, che sarà responsabile del materiale ricevuto.
3. Per le iniziative indicate all'articolo 3, punti 4 e 5, realizzate con patrocinio della Circoscrizione 8 o della Città, la concessione avviene a titolo oneroso applicando il 50% delle tariffe indicate nella tabella A qui allegata.
4. La tariffa potrà essere ridotta anche del 100% nel caso la concessione sia definita quale contributo in servizi con deliberazione circoscrizionale ai sensi del "Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei contributi" n. 373.

Art. 5 - Deposito cauzionale

Per ogni concessione di importo complessivo superiore a Euro 300,00 (calcolato sulla base del canone intero: 100%) il ritiro del materiale è subordinato al versamento, presso la Tesoreria Comunale, del corrispettivo dovuto a titolo di deposito cauzionale da versare a garanzia di danni o smarrimenti che dovessero eventualmente verificarsi. L'importo di detto deposito cauzionale, che è infruttifero, è commisurato al 10% del valore del bene concesso, effettuati gli arrotondamenti del caso, che è indicato nella tabella A allegata. In alternativa è possibile procedere alla costituzione di una polizza fidejussoria nei modi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

La cauzione è necessaria anche in caso di concessione nell'ambito di contributo in servizi.

Art. 6 - Durata delle concessioni

La concessione è sempre subordinata alla effettiva disponibilità di magazzino e l'uso dei beni non potrà essere ceduto a terzi neanche temporaneamente.

La durata delle concessioni non potrà superare i 15 giorni, fatto salvo situazioni eccezionali che dovranno essere autorizzati dal/dalla Dirigente della Circoscrizione, ma che non potranno comunque superare i 45 giorni. Per durata della concessione si intende il periodo che va dal giorno della presa in carico dei beni al giorno della loro restituzione.

Per le manifestazioni che si svolgono a fine settimana il materiale deve essere ritirato il venerdì e consegnato il lunedì successivo; in tal caso la durata del noleggio è calcolata in giorni due, tenendo conto che il magazzino non è operativo il sabato e la domenica. In modo analogo si procederà in caso di altre festività o giornate di chiusura degli uffici comunali.

L'Amministrazione concedente può revocare le concessioni per ragioni, debitamente motivate, di interesse pubblico, riferite ad aspetti tecnici, di urgenza, per situazioni imprevedibili ed eccezionali o verificato il non corretto utilizzo dei beni concessi, anche senza preavviso e senza che i concessionari possano richiedere eventuali danni.

Art. 7 - Competenza e procedura per il rilascio delle concessioni

La competenza al rilascio delle concessioni sia gratuite che onerose spetta al/alla Dirigente di Area Circoscrizionale che verificata la disponibilità dei beni e sentita la Giunta o, in esecuzione di apposita deliberazione della Circoscrizione provvede, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento con determinazione dirigenziale. La determinazione dirigenziale in caso di tariffa ridotta o gratuità dovrà attestare il beneficio economico e il mancato introito per la Città.

In caso di richieste contestuali varrà l'ordine d'arrivo.

I soggetti interessati devono presentare formale richiesta al/alla Dirigente d'Area Circoscrizionale e al Presidente della Circoscrizione, compilando l'apposito modulo compilando l'apposito modulo pubblicato nell'apposito spazio all'interno della pagina web circoscrizionale

La richiesta dovrà pervenire, di norma, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di utilizzo effettivo dei beni; se oggetto di deliberazione, la richiesta dovrà pervenire almeno 45 giorni lavorativi prima.

Art. 8 - Presa in carico e restituzione dei beni

La concessione è comprensiva del verbale di consegna e di restituzione dei beni, sottoscritti dal concessionario e costituisce titolo per lo svincolo o per l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale di cui all'art. 5 e per l'attivazione di eventuali ulteriori procedure di risarcimento danni.

Il concessionario è tenuto a recarsi presso l'Ufficio referente per ritirare copia della concessione, firmando per accettazione le condizioni ivi indicate, prendere in carico i beni concessi il giorno prestabilito per la consegna e sottoscrivere il verbale medesimo.

I richiedenti potranno provvedere al ritiro del materiale solo dopo il pagamento dei corrispettivi cauzionali e/o tariffari qualora previsti dalla concessione.

La presa in carico, il trasporto, l'eventuale montaggio e, ove occorrono, le polizze assicurative e la certificazione di corretto montaggio, nonché la restituzione e il rimessaggio dei beni nei magazzini circoscrizionali sono a carico del concessionario e dovranno essere effettuate in orario d'ufficio.

La presa in carico dei beni senza rilievi da parte del concessionario, comporta l'implicito riconoscimento della perfetta funzionalità degli stessi: non saranno quindi prese in considerazione

contestazioni successive. Il concessionario è tenuto a osservare le prescrizioni definite in concessione per la corretta conservazione e utilizzo del bene.

Il concessionario è tenuto a restituire, nel giorno prestabilito per la riconsegna, i beni nel medesimo luogo in cui sono stati prelevati o presso quelli eventualmente indicati dall'Ufficio referente che predispose il verbale di riconsegna e, nel termine di cinque giorni lavorativi, previa verifica dell'integrità del materiale restituito, procede a rilasciare il nulla osta per lo svincolo del deposito cauzionale e la restituzione dello stesso.

Per ogni giorno di ritardo nella restituzione è dovuta la corresponsione della tariffa giornaliera intera.

Art. 9 - Responsabilità dei concessionari - Risarcimento danni e revoca delle concessioni.

Chi richiede di utilizzare i beni circoscrizionali è tenuto a conoscere e accettare tutte le condizioni riportate nel presente Regolamento e a utilizzarle nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. In caso di violazione dei predetti impegni si applicano le sanzioni qui di seguito indicate.

Eventuali danni e ammanchi dei beni concessi saranno fatti constatare al momento della restituzione degli stessi o comunque entro 5 giorni nei casi in cui non sia possibile verificare subito eventuali danni. Nei casi suddetti il concessionario è tenuto al risarcimento del danno provocato. Il valore risarcitorio, da addebitarsi in caso di ammanchi o danneggiamenti che comportino l'impossibilità di utilizzo del bene, è calcolato al 100% del prezzo.

Qualora venissero constatati danni riparabili, il concessionario dovrà farsi carico direttamente della riparazione o sostituzione della parte danneggiata. Modalità e tempi per l'eventuale riparazione dovranno essere concordati con l'Amministrazione concedente; qualora non si raggiungesse un accordo il concessionario è tenuto al risarcimento totale.

Gli addebiti saranno recuperati sull'ammontare del deposito cauzionale e, per la parte eventualmente non coperta dal deposito provvisorio mediante richiesta formale; in assenza del versamento degli importi dovuti nei tempi stabiliti si provvederà al recupero coattivo delle somme con le modalità previste dalla vigente normativa.

In caso di danni provocati da atti di vandalismo e di furti dei beni concessi, fermo restando l'obbligo al risarcimento, il concessionario dovrà dare tempestiva comunicazione, oltre che alla Circoscrizione, alle competenti autorità giudiziarie.

Sono esclusi dalla concessione tutti i soggetti per i quali risultano agli atti pendenze in materia di pagamenti, mancato rispetto delle modalità di concessione e delle prescrizioni di sicurezza nell'uso dei materiali.

La Circoscrizione 8 si riserva inoltre la facoltà di non rilasciare o revocare l'uso dei beni:

- a soggetti nei confronti dei quali risultino situazioni di contenzioso sia pregresse sia in atto con la Città;
- a seguito di violazione del presente Regolamento.

I concessionari che violino le disposizioni del presente Regolamento e in particolare non provvedano al risarcimento danni causati ai beni circoscrizionali, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo e non potranno presentare ulteriori istanze di concessione.

Art. 10 - Disposizioni finali e norme di rinvio

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione della deliberazione circoscrizionale con cui viene approvata la modifica regolamentare come previsto dal provvedimento deliberativo di approvazione.

Gli allegati possono essere aggiornati e variati dal Dirigente Area della Circoscrizione 8.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni normative vigenti.